

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Aggiornato al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267

INDICE

Art. 1.	1
Norme Generali	1
Art. 2.	`````
Prima seduta del consiglio	
Art. 3.	1
Primi adempimenti del Consiglio	1
TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI	
Art. 4.	2
Composizione	2
Art. 5.	
Costituzione	2
Art. 6.	2
Conferenza dei Capi-gruppo	2
Art. 7.	2
Istituzione e composizione	
Art. 8.	
Insediamento	
Art. 9.	
Convocazione	3
Art. 10	4
Funzionamento - Decisioni	4
Art. 11.	4
Segreteria - Verbalizzazione	4
Art. 12.	4
Materie di competenza delle Commissioni	4
Art. 13.	4
Commissioni speciali o di inchiesta	4
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DE	4 r
CONSIGLIO	L
Art. 14.	5
Presidenza	5
Art. 15.	5
Inizio dei lavori	5
Art. 16.	
Partecipazione ai lavori del Consiglio	5
Art. 17.	5
Sede riunioni	
Art. 18.	
Sessioni	6
Art. 19.	6
Convocazione	6
Art. 20.	
Seduta prima convocazione	/
Art. 21.	/
Seduta seconda convocazione	/
Art. 22.	/
Ordine del giorno	/

Art. 23.	8
Sedute – Adempimenti preliminari	8
Art. 24.	
Pubblicità e segretezza delle sedute	8
TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE	8
Art. 27.	
Tumulto in aula	9
Art. 28.	9
Comportamento del pubblico	0
Art. 29.	0
Svolgimento interventi	0
Art. 30.	0
Durata interventi	0
Art. 31	
Questioni pregiudiziali e sospensive	
Art. 32.	
Fatto personale	
Art. 33.	
Udienze conoscitive	
Art. 34.	
Dichiarazione di voto	
Art. 35	
Verifica numero legale	
Art. 36.	
Votazione	
Art. 37	
Irregolarità nella votazione	
Art. 38.	11
Verbalizzazione riunioni	
Art. 39.	
Segretario - Incompatibilità	
TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	12
Art. 40.	
Diritto all'informazione dei Consiglieri	12
Art. 41.	12
Interrogazioni	12
Art. 42.	12
Risposta alle interrogazioni	12
Art. 43.	
Interpellanze	
Art. 44	
Mozioni	
Art. 45.	
Svolgimento delle mozioni	
Art. 46.	
Votazione delle mozioni	
Art. 47.	
Emendamenti e sottoemendamenti	
TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI	
	14

Mozione di sfiducia.	14
Art. 49.	
Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale	14

. .

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Norme Generali

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, l'esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto comunale
- 2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
- 3. La risoluzione di questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, sollevate al di fuori delle sedute consiliari, è demandata alla conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, sentita la deputata Commissione Consiliare permanente appositamente riunita. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, acquisisce anche il parere del Segretario Comunale.
- 4. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta.
- 5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 2.

Prima seduta del consiglio

- 1. La prima convocazione del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3.

Primi adempimenti del Consiglio

- 1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 e 41 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione della nomina del Vice Sindaco;
- comunicazione della nomina dei componenti della Giunta;
- elezione del Presidente del Consiglio;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo;
- elezione della commissione elettorale comunale;

TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 4.

Composizione

- 1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
- 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, possono costituire un diverso gruppo ma, in tal caso, il minimo dei suoi componenti non può essere inferiore a due.
- 3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza a uno dei gruppi.
- 4. I Consiglieri che non intendano aderire ad alcuno dei gruppi e che non costituiscano un gruppo in conformità al precedente comma 2, sono iscritti di diritto al Gruppo Misto.
- 5. Per i componenti del Gruppo Misto è esclusa la funzione di Capogruppo e la partecipazione alla commissione consiliare permanente.

Art. 5.

Costituzione

- 1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
- 2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione, al Segretario Comunale ed al Presidente del Consiglio, dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
- 4. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione del Capogruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 6.

Conferenza dei Capi-gruppo

- 1. La conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente del Consigli o e dai Capigruppo Consiliari.
- 2. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio.
- 3.La convocazione viene effettuata telefonicamente, a mezzo fax o tramite posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni feriali.

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7.

Istituzione e composizione

- 1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
- · Prima Commissione
- · Seconda Commissione
- 2. Ogni Commissione è composta da almeno tre Consiglieri Comunali fino ad un massimo di sei.
- 3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale assegnando i 2/3 dei componenti alla maggioranza e 1/3 alle opposizioni. Qualora i gruppi consiliari di opposizione siano più di uno e non vi sia accordo tra gli stessi nella designazione dei componenti, ha la priorità il gruppo consiliare con il maggior numero di consiglieri; in caso di parità del numero dei componenti dei gruppi consiliari di opposizione e qualora non vi sia accordo nella designazione dei componenti, ha priorità il gruppo che ha riportato maggior consenso nella tornata elettorale.
- 4. La designazione dei componenti delle Commissioni viene effettuata dai Capigruppo con comunicazione inviata al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta di insediamento.
- 5. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
- 6. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 7. All'atto della cessazione, per qualunque motivo, di un componente della Commissione, il Capogruppo di riferimento procede alla designazione del sostituito e ne comunica il nominativo tempestivamente al Presidente.
- 8. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea di ogni successiva variazione.

Art. 8.

Insediamento

- 1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
- 2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.
- 3. La elezione del Presidente avviene a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 9.

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione telefonicamente, a mezzo fax o per posta elettronica, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati alla Giunta e alla conferenza dei Capigruppo.

Art. 10.

Funzionamento - Decisioni

- 1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della
- 2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 11.

Segreteria - Verbalizzazione

- 1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio.
- 2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12.

Materie di competenza delle Commissioni

- 1. Le Commissioni esprimono il proprio parere sulle materie alle stesse assegnate.
- 2. La prima Commissione consiliare permanente ha competenza sulle seguenti materie:
- a) bilancio di previsione, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica;
- b) regolamenti e Statuto;
- 3. La seconda Commissione consiliare permanente ha invece compiti residuali rispetto a ogni altra competenza amministrativa del Consiglio Comunale.
- 4. Il Presidente del Consiglio assegna alla competente commissione le proposte di provvedimento di cui al comma precedente dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 5. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di quindici giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
- 6. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, si prescinde dal parere.

Art. 13.

Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 14.

Presidenza

- 1. Il Consiglio Comunale è presidente da un Presidente eletto tra i Consiglieri. Il presidente rappresenta l'Assemblea, convoca il Consiglio ed esercita, con imparzialità ed equità i poteri di direzione dei lavori nonché di disciplina delle attività di Consiglio.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza spetta al Sindaco e, in mancanza di questi o in caso di coincidenza tra la carica di Sindaco e di Presidente del Consiglio, dal consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui all'Art. 40 del D.Lgs 18.08.2000,
- 3.Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni
- 4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 5. Il Presidente promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Comunale con la popolazione e gli organismi di partecipazione.
- 6. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Art. 15.

Inizio dei lavori

- 1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale previsto dall'art. 20 comma 1 del Regolamento.
- 2. Se trascorsa un'ora dall'orario di convocazione dell'Assemblea consiliare non sarà stato raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiarerà deserta la seduta, facendone redigere verbale.

Art. 16.

Partecipazione ai lavori del Consiglio

- 1. Partecipano ai lavori del Consiglio, nelle materie di loro competenza, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere Comunale.
- 2. E' in facoltà del Presidente del Consiglio, anche per richieste del Sindaco o dei Capigruppo, disporre, per singoli argomenti, l'audizione di dipendenti del Comune o di esperti nominati dalla Giunta o dal Consiglio.

Art. 17.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono presso l'aula consiliare "Enrico Quaranta" all'interno della casa

- 2. Può il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 4. Per le riunioni fuori dalla sede municipale il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 18.

Sessioni

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
- 2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.

Art. 19.

Convocazione

- 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art.38, comma 2 del T.U. N. 267/2000, stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio Comunale.
- 2. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi da trasmettersi a mezzo fax o posta elettronica certificata, previa acquisizione dei recapiti forniti dai singoli consiglieri. Per i Consiglieri che non forniscano alcuno dei precitati recapiti la convocazione si intende assolta con la pubblicazione del manifesto all'albo pretorio.
- 3. Il personale incaricato della trasmissione degli avvisi di convocazione deve presentare relativa documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione degli avvisi ai Consiglieri e l'avvenuta ricezione da parte degli stessi.
- 4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va trasmesso almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va trasmesso almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri presenti.
- 6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, due giorni prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. E' fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 5.
- 9. Le proposte di emendamento vanno presentate almeno ventiquattro ore prima della seduta di convocazione.
- 10. Gli emendamenti presentati in corso di seduta potranno essere ammessi solo qualora sia possibile

acquisire i necessari pareri.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 20.

Seduta prima convocazione

- 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri. Ove, a seguito delle procedure di calcolo, si pervenga ad un numero con presenza di decimali si procederà alla individuazione della giusta cifra numerica per approssimazione per eccesso alla unità superiore.
- 2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3. L'astensione non equivale a voto contrario.

Art. 21.

Seduta seconda convocazione

- 1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- 2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente Art.
- 3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero
- 4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente, dei Capogruppo o dal Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al

Art. 22.

Ordine del giorno

- 1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente, al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'Art. 18.
- 2. Quando il Consiglio viene convocato a domanda del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un singolo Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23.

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, il Sindaco e i Capigruppo, in apertura di seduta, informano l'Assemblea su tutto ciò che ritengano utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Art. 24.

Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
- 2. Durante la seduta segreta possono restare nella sale delle adunanze, oltre al Presidente e ai Consiglieri, solo gli eventuali Assessori non Consiglieri ed il Segretario.

TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25.

Ordine durante le sedute

- 1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 26.

Sanzioni disciplinari

- 1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
- 2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione ed è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
- 4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27.

Tumulto in aula

- 1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 28.

Comportamento del pubblico

- 1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 29.

Svolgimento interventi

- 1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2. I Consiglieri non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
- 3. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 30.

Durata interventi

- 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
- 2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i dieci minuti.
- 3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- La lettura di un intervento può essere contenuta in un documento che va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.

Art. 31

Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.
- 8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 32.

Fatto personale

- 1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2. Quando un Consigliere chiede la parola per fatto personale deve indicarlo al Consiglio che decide, su invito del Presidente e mediante votazione per alzata di mano, se il fatto sussiste o meno.
- 3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 33.

Udienze conoscitive

- 1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
- 2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 34.

Dichiarazione di voto

- 1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 35.

Verifica numero legale

- 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta
- 2. Il Presidente ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando lo stesso non sia raggiunto. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 36.

Votazione

- 1. I Consiglieri votano per alzata di mano, ovvero nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge. La proposta è adottata con i voti favorevoli della maggioranza dei votanti. Non si computano gli astenuti.
- 2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3. Terminate le votazioni, il Presidente con l'assistenza di due Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
- 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 37.

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 38.

Verbalizzazione riunioni

- 1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2. Essi vanno comunicati all'Assemblea e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
- 3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 4. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 39.

Segretario - Incompatibilità

- 1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 40.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
- 2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone.

Art. 41.

Interrogazioni

- 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco o all'Assessore delegato se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta e quali siano i motivi o gli intendimenti del Sindaco e della Giunta.
- 2. Esse sono presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.
- Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco
 o l'Assessore delegato, in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla
 richiesta.
- 4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 42.

Risposta alle interrogazioni

- Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o dall' Assessore delegato all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi.

Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 43.

Interpellanze

- 1. L'interpellanza, da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio all'inizio della seduta Consiliare, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
- 2. Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile del Consiglio Comunale da tenersi entro trenta giorni dalla loro presentazione.
- 3. L'assenza dell'interpellate comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente del Consiglio della decadenza dell'interpellanza.
- 4. Le interpellanze possono essere svolte sia all'inizio che alla fine della seduta, a discrezione del Presidente del Consiglio.
- 5. L'interpellante, o uno degli interpellanti nel caso essi siano più di uno ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per non più di dieci minuti; sulle dichiarazione dell'interpellante può intervenire qualunque altro consigliere per non più di cinque minuti; sulla risposta dell'interpellato può replicare brevemente il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza per non più di cinque minuti.
- 6. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 44.

Mozioni

- 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2. La mozione è presentata al Presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 45.

Svolgimento delle mozioni

- 1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
- 5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente.

- 6. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 7. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 46.

Votazione delle mozioni

- 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 47.

Emendamenti e sottoemendamenti

- 1. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare uno o più emendamenti e sottoemendamenti, da redigere in forma scritta, ad ogni provvedimento in discussione.
- 2. L'emendamento consiste in modificazioni del testo che forma oggetto della discussione. Il sottoemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato.
- 3. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti devono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta di prima convocazione, ai fini dell'acquisizione dei prescritti poteri

TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 48.

Mozione di sfiducia.

- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.
- 3. Il Presidente informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 49.

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

- 1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
- 3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene, nel corso di un anno, a tre sedute oppure, nel corso del mandato, a sei sedute.
- 4. Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore

- del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
- 5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 6. La legge disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.